

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2520

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 22 novembre 1973

**Norme integrative della legge 30 luglio 1973, n. 477,
sullo stato giuridico del personale della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La errata e incompleta formulazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sullo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante, già al momento della sua approvazione ha sollevato non lievi dubbi e perplessità circa l'esatta portata delle finalità che si volevano raggiungere. Queste si potevano ravvisare, almeno nelle intenzioni, nella volontà di sistemare definitivamente nei ruoli della scuola il personale insegnante che, in un dato momento (anno scolastico 1973-74) avrebbe occupato comunque una cattedra o un posto-orario.

L'urgenza di addivenire a una definitiva approvazione del provvedimento, evitando un nuovo rinvio all'altro ramo del Parlamento, comportò il varo dell'articolo 17 nell'attuale formulazione che, come sopra dicevamo, ha prestato il fianco a non poche critiche. Macroscopica è la sfasatura tra momento del possesso del requisito dell'abilitazione (entrata in vigore della legge) e momento del possesso del requisito del servizio (già citato anno scolastico 1973-74). Sembra logico ritenere che l'abilitazione debba essere posseduta al momento della prestazione del servizio, a nulla

rilevando un momento anteriore, che potrebbe essere anche lontano nel tempo.

A ciò aggiungansi anche altre considerazioni.

A norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nell'anno 1972 avrebbe dovuto essere emanato il II bando dei corsi abilitanti speciali, istituiti dalla stessa legge n. 1074, in sostituzione delle vecchie abilitazioni. Alla suddetta data, peraltro, risultava emanato ed in attuazione solo il I bando relativo ai corsi speciali, mentre solo a fine anno veniva bandito il corso abilitante ordinario che per altro ad oggi non ha trovato attuazione. E le domande degli aventi diritto giacciono da un anno negli archivi delle sovrintendenze scolastiche. In tale situazione di inadempienze amministrative, in disapplicazione di un preciso disposto di legge, si è venuta a verificare una grave situazione di disparità tra docenti che hanno potuto partecipare ai corsi abilitanti già banditi e quelli che solo successivamente hanno maturato il diritto a parteciparvi.

Tale situazione, è evidente, è lesiva delle condizioni di uguaglianza per tutti i cittadini previste dall'articolo 3 della Costituzione. Al fine di rimediare a tale situazione si

impone, pertanto innanzitutto l'emanazione del II bando speciale. Il che, come si è detto comporta la modifica dell'articolo 17 di cui avanti si è fatto cenno. Infatti, è noto che il suddetto articolo 17 richiede, ai fini della immissione in ruolo, che gli interessati occupino una cattedra o posto orario nell'anno scolastico 1973-74 e siano provvisti della corrispondente abilitazione. La norma sicché, va

modificata nel senso di consentire a coloro che occupino il posto nel citato anno scolastico 1973-74 di poter usufruire del beneficio della nomina in ruolo anche se l'abilitazione sarà conseguita nel corso del riportato anno scolastico.

A tal fine è stata predisposta l'acclusa proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini delle nomine in ruolo previste dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, debbono intendersi valide anche le abilitazioni conseguite a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti speciali banditi per il secondo anno in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.